Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 febbraio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio** della **« Gazzetta Ufficiale »**.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **759**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto del 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158 è modificato nel senso che all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Art. 2.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 306. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sede presso l'istituto di clinica odontostomatologica dell'Università di Torino.

Art. 307. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 308. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 309. — Il numero dei posti disponibili è complessivamente di diciotto pari a sei per ogni anno di corso.

Art. 310. — L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

Art. 311. — Non sono ammesse, a nessun titolo, abbreviazioni di corso.

Art. 312. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni per l'intero anno accademico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Le vacanze sono conformi al calendario accademico con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 313. — Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine di ciascun anno in un'unica sessione. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi su di un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola.

Art. 314. — Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale degli strumenti.

Art. 315. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 316. — La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue:

tassa iscrizione	L. 18.000
soprattassa esami profitto	» 7.000
contributo riscaldamento	» 10.000
contributo attiv. sport. e ass. .	» 1.000
contributo ass. infortuni . . .	» 300

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 317. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica,
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia.

Esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.

La didattica del 1° anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.

Art. 318 - *Proposta di suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso*:

1° *Anno*:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (I anno triennale);
10) odontotecnica;
11) esercitazioni cliniche;
12) esercitazioni di laboratorio.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (II anno triennale);
4) cefalometria clinica (I anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;
9) esercitazioni cliniche;
10) esercitazioni di laboratorio.

3° *Anno*:

1) ortognatodonzia (III anno triennale);
2) cefalometria clinica (II anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
7) esercitazioni cliniche;
8) esercitazioni di laboratorio;
9) esercitazioni di cefalometria clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 331

LEGGE 11 febbraio 1980, n. **18**.

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella *E*, lettera a-*bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — ALTISSIMO — SCOTTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 11 febbraio 1980, n. **19**.

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettere A, n. 2, e A-*bis*, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera A-*bis*, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettere A, n. 2, e A-*bis*, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — PANDOLFI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Sostituzione del presidente e di un membro del collegio dei revisori del comitato di gestione del fondo bombole per metano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente nazionale metano sono attribuite all'Ente nazionale idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria, foglio n. 354, concernente la nomina dei componenti il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui all'art. 12 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1976, con il quale, tra l'altro, il prof. Vittorio Cito è stato nominato presidente del comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui all'art. 12 della citata legge n. 640 del 1950, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la lettera datata 31 gennaio 1979, con la quale il prof. Vittorio Cito ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico per incompatibilità con le funzioni di consigliere della Corte dei conti;

Vista la lettera n. 11489 in data 10 maggio 1979, con la quale il Ministero delle finanze ha designato quale proprio rappresentante, in seno al collegio dei revisori incaricato della vigilanza e del controllo della gestione del fondo bombole per metano, il dott. Tommaso Ferrara, in sostituzione del dott. Pasquale Giordano, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni sopradette;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Michele Saltarelli è nominato membro del comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del prof. Vittorio Cito, dimessosi, quale rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 2.

L'ing. Michele Saltarelli è nominato presidente del Comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui all'art. 12 della citata legge n. 640.

Art. 3.

Il dott. Tommaso Ferrara, dirigente superiore, è nominato membro del collegio dei revisori di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, quale rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Pasquale Giordano, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(817)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla società Cattolica di assicurazione, cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, al ramo « credito ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, furti, malattia, grandine, incendio, guasti macchine, infortuni, responsabilità civile terzi,

responsabilità civile auto, cristalli, trasporti, cauzioni, credito (limitatamente alla vendita rateale); e relativa riassicurazione;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « credito » (limitatamente al credito ipotecario e agricolo);

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa e tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La società Cattolica di assicurazione, cooperativa a responsabilità limitata, sede in Verona, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « credito » (limitatamente al credito ipotecario e agricolo).

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1086)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è prolungata all'11 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1979 e 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori e stabilimenti in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi

aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 23 aprile 1979, 24 aprile 1979 e 16 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca), è prolungata al 26 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1979, 25 ottobre 1979 e 26 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979 e 26 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è prolungata all'11 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella, in Altopascio-Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1978, 7 settembre 1978, 23 febbraio 1979 e 11 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri (Lucca), è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella, in Altopascio-Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1978, 7 settembre 1978, 23 febbraio 1979, 11 luglio 1979 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Altopascio-Badia di Pozzeveri (Lucca), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori e stabilimenti in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 23 aprile 1979, 24 aprile 1979, 16 ottobre 1979 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 26 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Editrice didattica Lucana, con sede in Potenza;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza, è prolungata al 10 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 26 gennaio 1980 e 28 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 26 gennaio 1980 e 28 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favo-

revole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 13 aprile 1979, 25 ottobre 1979, 26 gennaio 1980, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 10 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, con sede in Potenza, è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Approvazione della convenzione per la concentrazione della Norditalia vita S.p.a., in Milano, della rappresentanza generale per l'Italia ramo vita della Royale belge vie-accidents, in Roma, e revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami vita e danni nel territorio della Repubblica, alla società Royale belge vie-accidents, in Bruxelles.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1974, con il quale la S.p.a. Norditalia vita, con sede in Milano, è stata autorizzata, nel territorio della Repubblica, allo esercizio dei rami vita, capitalizzazione e riassicurazione negli stessi rami;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1964, con il quale la società Royale belge vie-accidents, con sede in Bruxelles, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, attraverso la propria rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, l'assicurazione in tutti i rami vita e danni;

Visto l'estratto verbale della riunione tenuta a Bruxelles il 30 maggio 1979, nella quale il consiglio di amministrazione della società Royale belge vie-accidents ha deliberato di conferire alla predetta S.p.a. Norditalia vita l'azienda assicurativa ramo vita gestita in Italia dalla propria rappresentanza generale quale risulta al 31 dicembre 1978 dagli elementi attivi e passivi precisati nella delibera stessa, nonchè di conferire l'ammontare di lire 2.235.645.541 (duemiliardiduecentotrentacinquemilioniseicentoquarantacinquemila cinquecentoquarantuno) da prelevarsi sul finanziamento concesso dalla First National City Bank di Roma;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria della S.p.a. Norditalia vita, tenuta in Milano il 25 giugno 1979, con la quale è stato deciso l'aumento di capitale — omologata in data 12 luglio 1979 dal tribunale civile e penale di Milano, sezione VIII — con emissione di nuove azioni da conferire alla S.p.a. Royale belge vie-accidents per la cessione della sua rappresentanza generale per l'Italia ramo vita;

Vista la relazione di stima del ramo vita della S.p.a. Royale belge vie-accidents, asseverata presso la pretura di Roma in data 23 giugno 1979;

Viste le convenzioni tra le parti in data 23 marzo 1979 e in data 20 novembre 1979;

Considerato che con la concentrazione di cui trattasi si verificano le condizioni e sussistono le garanzie prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari;

Viste le domande in data 11 luglio 1979 presentate dalle due citate società per l'approvazione della concentrazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del testo unico e degli articoli 127 e 128 del regolamento, la convenzione finale stipulata in data 20 novembre 1979 — confermativa della precedente in data 2 marzo 1979 — con riferimento alle deliberazioni indicate nelle premesse fra le società « Royale belge vie-accidents » e « S.p.a. Norditalia vita » per la concentrazione nella Norditalia vita S.p.a., con sede in Milano, della rappresentanza generale per l'Italia ramo vita della Royale belge vie-accidents, con sede in Roma.

Art. 2.

E' revocata l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 maggio 1964 alla società Royale belge vie-accidents, con sede in Bruxelles e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, all'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami vita e danni nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1980.

Aumento del diritto di magazzinaggio per le merci giacenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'art. 2, punto IV, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 588, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria viene elevata a lire centocinquanta per quintale indivisibile, col minimo di lire quattrocento, per ogni 24 ore indivisibili;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire centoventi per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, con un minimo di lire trecento;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 588;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, unico comma, del decreto ministeriale 21 settembre 1978 è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire centocinquanta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni. E' altresì elevato a lire quattrocento l'importo minimo del diritto di magazzinaggio anzidetto, indicato nel quarto comma dello stesso art. 45 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1516)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 84/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 85/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 86/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 87/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 88/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 89/80 della commissione, del 15 gennaio 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 90/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 91/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2770/79 per quanto concerne la vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 92/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 93/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 94/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 95/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 13 *del* 18 *gennaio* 1980.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 96/80 della commissione, del 17 gennaio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 15 *del* 21 *gennaio* 1980.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 97/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 98/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 99/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 100/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba siriana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 101/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 102/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 103/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 104/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 105/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 106/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 107/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca e che deroga all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 279/75 della commissione.

Regolamento (CEE) n. 108/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria e la Repubblica democratica tedesca e che deroga all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 279/75 della commissione.

Regolamento (CEE) n. 109/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 110/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 111/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 112/80 della commissione, del 18 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 19 *gennaio* 1980.

(15/C)

Regolamento (CEE) n. 113/80 del Consiglio, del 15 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 114/80 del Consiglio, del 15 gennaio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati nonché il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 115/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 116/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 117/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 118/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 119/80 della commissione, del 21 gennaio 1980, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE), n. 120/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, relativo al regime degli scambi tra la Rodesia del Sud e la Comunità economica europea.

Pubblicati nel n. L 16 *del* 22 *gennaio* 1980.

(16/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati per l'esercizio 1979, dagli articoli 6, lettere a), c) e d), e art. 8, lettera c), della legge n. 153/75.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 4 della legge anzidetta che affida al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, la ripartizione dei fondi di cui all'art. 6, lettere *a*), *c*), *d*) e art. 8, lettera *c*);

Vista la proposta di riparto, presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, concernente lo stanziamento per l'esercizio 1978;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 12 dicembre 1979, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 281/70;

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Viste le proprie delibere del 20 febbraio 1976, del 17 dicembre 1976, del 23 dicembre 1977 e del 28 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

I fondi stanziati per l'esercizio 1979 degli articoli 6, lettere *a*), *c*), *d*) e art. 8, lettera *c*), della legge n. 153/75, per un ammontare complessivo di lire 110.300 miliardi, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Fondo di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1974

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzi	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1975

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzi	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1976

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzi	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1977

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - limite di impegno 1978

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera c)

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	40.500
Trento	35.500
Totale	76.000
Piemonte	148.500
Valle d'Aosta	5.000
Lombardia	204.000
Veneto	138.000
Friuli-Venezia Giulia	38.500
Liguria	10.500
Emilia-Romagna	161.500
Toscana	73.000
Umbria	36.500
Marche nord	63.500
Lazio	45.000
Totale	924.000

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Marche	27.500
Lazio	78.000
Abruzzi	149.000
Molise	55.500
Campania	290.500
Puglia	151.500
Basilicata	96.500
Calabria	133.500
Sicilia	275.500
Sardegna	242.500
Totale	1.500.000
Totale generale	2.500.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera d)

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	158.000
Trento	140.000
Totale	298.000
Piemonte	691.000
Valle d'Aosta	27.000
Lombardia	523.000
Veneto	639.000
Friuli-Venezia Giulia	197.000
Liguria	217.000
Emilia-Romagna	457.000
Umbria	145.000
Marche nord	209.000
Toscana nord	404.000
Lazio nord	292.000
Totale	3.801.000
Marche sud	31.000
Toscana sud	10.000
Lazio sud	368.000
Abruzzo	433.000
Molise	169.000
Campania	996.000
Puglia	1.029.000
Basilicata	293.000
Calabria	739.000
Sicilia	1.266.000
Sardegna	367.000
Totale	5.701.000
Totale generale	9.800.000

Fondi di cui all'art. 8, lettera c)

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	48.300
Trento	42.750
Totale	91.050
Piemonte	166.451
Valle d'Aosta	4.414
Lombardia	144.911
Veneto	162.838
Friuli-Venezia Giulia	33.235
Liguria	37.437
Emilia-Romagna	242.147
Umbria	43.503
Marche nord	93.624
Toscana nord	113.519
Lazio nord	66.871
Totale	1.108.950

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
—	—
Marche sud	11.081
Toscana sud	1.184
Lazio sud	68.921
Abruzzo	107.601
Molise	56.435
Campania	359.214
Puglia	435.499
Basilicata	81.613
Calabria	201.360
Sicilia	385.150
Sardegna	91.942
Totale	1.800.000
Totale generale	3.000.000

All'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità di lire 97,5 miliardi, ex art. 6, lettera *a*) e lettera *c*), della legge n. 153/75, per il 1979, provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1979.

All'assegnazione della disponibilità di lire 12,800 miliardi, ex art. 6, lettera *d*) ed ex art. 8, lettera *c*), della legge n. 153/75, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, provvederà per il 1979, il Ministro del tesoro.

La spesa relativa graverà, per il 1979, sul cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1232)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 gennaio 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari;
2) S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila;
3) S.p.a. Inplas - Industria plastica siciliana S.p.a. di Piano Tavola (Catania);
4) S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, stabilimento di Mercogliano (Avellino) ed ufficio di Firenze;
5) ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola Liri (Frosinone);
6) S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera);
7) S.p.a. La Lattografica di Napoli;
8) ditta Apis S.r.l. di Arzano (Napoli);
9) S.n.c. Ceramica d'arte «La Favorita» di Ercolano (Napoli);
10) S.p.a. P.L. - Pielle prefabbricati leggeri, stabilimento di Arzano (Napoli);
11) ditta Sud Pneus di Piero Le Pera S.a.s. di Crotone;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1231)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bollate

Con decreto 11 dicembre 1979, n. 2426 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo abbandonato del torrente Nirone in comune di Bollate (Milano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39 mappali 180 (mq 10) e 181 (mq 90) della superficie di mq 100 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 maggio 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Foggia

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 22 ottobre 1979, n. 71747, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 0.01.10 sito in comune di Foggia, riportato al catasto del comune di Foggia al foglio 125, particella 42.

(1096)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pomponesco

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1980 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di Ha 0.03.94 censito nel catasto del comune di Pomponesco (Mantova) al foglio 10, mappale 137, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(1149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,20	806,20	806,20	806,20	806,25	806,20	806,30	806,20	806,20	806,20
Dollaro canadese	695,15	695,15	695 —	695,15	695,35	695,15	695,30	695,15	695,15	695,15
Marco germanico	463,55	463,55	463,50	463,55	463,60	463,55	463,69	463,55	463,55	463,55
Fiorino olandese	423,24	423,24	420 —	423,24	420,10	420,24	420,25	423,24	423,24	420,25
Franco belga	28,545	28,545	28,56	28,545	28,54	28,54	28,548	28,545	28,545	28,55
Franco francese	197,92	197,92	198 —	197,92	197,90	197,92	197,98	197,92	197,92	197,95
Lira sterlina	1860,35	1860,35	1860 —	1860,35	1860 —	1860,35	1859,55	1860,35	1860,35	1860,35
Lira irlandese	1713 —	1713 —	1713 —	1713 —	1712,50	—	1713 —	1713 —	1713 —	—
Corona danese	148,31	148,31	148,30	148,31	148,25	148,51	148,32	148,31	148,31	148,30
Corona norvegese	165,83	165,83	165,80	165,83	165,80	165,83	165,88	165,83	165,83	165,85
Corona svedese	194,38	194,38	194,10	194,38	194,25	194,38	194,45	194,38	194,38	194,40
Franco svizzero	499,16	499,16	499 —	499,16	498,70	499,16	499,15	499,16	499,16	499,15
Scellino austriaco	64,66	64,66	64,60	64,66	64,60	64,66	64,64	64,66	64,66	64,65
Escudo portoghese	16,50	16,50	17 —	16,50	16,50	16,50	17 —	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,163	12,163	12,17	12,163	12,16	12,16	12,157	12,163	12,163	12,16
Yen giapponese	3,342	3,342	3,35	3,342	3,34	3,34	3,34	3,342	3,342	3,34

Media dei titoli dell'11 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,250
» 5,50 % » » 1968-83	90,250
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,975
» » » » 1- 3-1979/81	98,725
» » » » 1- 7-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	97,875
» » » » 1- 7-1979/82	96,950
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,800
» » » 12 % 1- 4-1982	96,800
» » » 12 % 1-10-1983	95,575
» » » 12 % 1- 1-1984	95,675
» » » 12 % 1- 4-1984	95,425
» » » 12 % 1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,25
Dollaro canadese	695,225
Marco germanico	463,62
Fiorino olandese	420,245
Franco belga	28,546
Franco francese	197,95
Lira sterlina	1859,95
Lira irlandese	1713 —
Corona danese	148,315
Corona norvegese	165,855
Corona svedese	194,415
Franco svizzero	499,155
Scellino austriaco	64,65
Escudo portoghese	16,75
Peseta spagnola	12,16
Yen giapponese	3,341

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1979, registro n. 8, foglio n. 324, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'anno 1979;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e il nome;

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal competente ufficio, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 24 *marzo* 1980.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Al colloquio nonché alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, il certificato medico deve contenere oltre ad un esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a* e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quello di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la

copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precitato articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Presidenza o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 301

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami a risposta sintetica.

ALLEGATO 2

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Piazza Colonna - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a 10 posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Dato . . . . . .

Firma (8) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue: «Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia».

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(1494)

Concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1979, registro n. 8, foglio n. 324, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'anno 1979;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni organiche, previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Piazza Colonna - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla stessa Presidenza entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine la fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti devono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda inoltre dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 6.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal competente ufficio, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti ufficiali, in originale o in copia autentica e in regola con le vigenti leggi fiscali, che possano costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), che dovrà contenere anche i voti riportati nelle singole materie. Non saranno valutati titoli superiori al predetto;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili o militari dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando;

c) attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato, indicando la data d'inizio e quella dell'eventuale cessazione;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Presidenza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto presidenziale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella prima adunanza stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli stessi saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Gabinetto, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ne riceveranno richiesta, i documenti in bollo comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 10.

Per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni: in caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido medesimo non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo cui aspira.

Il certificato medico deve contenere inoltre, anche per i non invalidi, la precisazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la

copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa Presidenza o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole.

Ai vincitori del concorso, assunti in servizio, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 300

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Piazza Colonna - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (2) . . . in (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 6 del bando di concorso: . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente: . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(1495)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, che alla tabella *B* stabilisce un unico ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali da destinare nei centri di servizio sociale per detenuti adulti o negli uffici di servizio sociale per detenuti minorenni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione a 35 anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1977 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti, tra l'altro, i programmi di esame dei concorsi per l'ammissione ed il passaggio nella unificata carriera direttiva del servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze dei centri e degli uffici di servizio sociale operanti nel territorio nazionale, l'Amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, quaranta dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti, sette sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa Amministrazione — con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili — con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale.

Si prescinde dalla predetta anzianità nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di laurea, di cui al successivo art. 2, nonché del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola, biennale o triennale, di servizio sociale;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari:

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o dispensati da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale, con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito, della durata del corso e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte ed in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnico-giuridica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale direttivo nel settore penitenziario.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica di servizio sociale;

2) diritto penale con particolare riguardo agli aspetti criminologici e sociologici.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto civile;

2) procedura penale;

3) diritto amministrativo;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

6) legislazione minorile con particolare riguardo all'organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

7) legislazione sociale.

La prova di attitudine professionale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 6 maggio 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la predetta prova, nella sede e nel giorno sopra indicato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente ella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato, su carta bollata, da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla procura della Repubblica competente;

8) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla pretura competente.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

9) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova;

10) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa), circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

11) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 11) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, *in carta bollata:*

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 8);

6) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 9);

7) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

6) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 8);

7) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati consiglieri nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio favorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 6 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 61

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . (provincia . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo del personale della carriera direttiva di servizio sociale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso nell'anno .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale della scuola di servizio sociale di . . sita in via . ., conseguito in data .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (3) .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) .;

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . .
(città) (provincia)
via . . n. .
(c.a.p.) . . n. tel. . .

Data, .

Firma (7)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(1246)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, sul regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902 « Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni Corpi militari della Marina »;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174 « Denominazione dei gradi degli ufficiali della Marina militare »;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

La prova scritta avrà luogo a Napoli, presso l'infermeria autonoma militare marittima, salita Piedigrotta, 140, Mergellina, Napoli, il 24 marzo 1980.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile laureati in farmacia e laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano ottenuto l'abilitazione allo esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, stabilita al successivo art. 5;

c) risultare di buona condotta;

d) possedere l'attitudine psichica e fisica indicata nel successivo art. 4;

e) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle « imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) altezza e perimetro toracico: non devono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta. E' tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie e, se vi è astigmatismo, esso dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche, deve essere normale;

c) funzione auditiva: deve essere normale. La percezione della voce afona deve avvenire a un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia o disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratterologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *A* devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione CND, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, ruolo farmacisti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio MD.

Membri:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio MD ed un ufficiale superiore farmacista;

un capitano di corvetta MD;

un professore di chimica farmaceutica.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto del regolamento annesso alla presente notificazione (allegato *B*).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione CND, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

g) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

h) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

i) statino dei punti riportati nei singoli esami, sia universitari, sia di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (FM), dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente di vascello (FM) nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo e seguirà un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca, presso la scuola di sanità militare presso l'Accademia navale di Livorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1980
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 303

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) che il mio stato di famiglia è il seguente: (celibe, ammogliato, vedovo, separato, divorziato, numero figli viventi);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

d) di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (3);

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione . . . . .;

f) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . presso l'Università di . . . .;

g) di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . . . .

Con riguardo ai limiti di età, dichiaro di aver titolo ai benefici previsti dalla legge . . . . . (5) per i quali allego la conseguente documentazione.

Dichiaro di voler sostenere un colloquio su di una fra le seguenti lingue straniere (inglese, francese, tedesco).

Mi impegno di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio.

Allego una fotografia debitamente firmata in regola con il bollo ed autenticata (6).

. . ., lì . . .
(luogo) Data

Firma . .
(cognome e nome, per esteso, leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia di origine o acquisita del concorrente non corrisponda alla residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva, ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(6) Vedasi art. 6, quinto comma, del bando.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4. — Gli esami di concorso per l'ammissione a sottotenente di vascello (FM) consteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimica farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di 1 ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno, volta per volta, compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta; il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese; il merito sarà espresso con punti, che vanno a 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(1240)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a due posti di disegnatore nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1973, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, con i quali la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici a posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori;
Visto il decreto ministeriale n. 11/675 del 7 novembre 1979, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o perito industriale per l'edilizia con esclusione di ogni altro titolo di studio;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, e siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante..

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) sviluppo grafico di uno schema architettonico con esecuzione di piante, prospetti e sezioni, unitamente a brevi note illustrative;

2) esecuzione di particolari esecutivi in scala, con l'indicazione delle tecniche costruttive e i materiali scelti, unitamente a brevi note illustrative, con riguardo eventuale anche agli impianti interni.

Colloquio:

a) costruzioni e disegno di costruzioni;

b) topografia e disegno topografico;

c) tecnologia riguardante i materiali impiegati negli impianti e nozioni di resistenza dei materiali stessi;

d) stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

e) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile, del registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia;

f) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, Via Giolitti, 34, nei giorni 26 e 27 marzo 1980.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabili al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenze a parità di merito contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito tenendo conto delle precedenze nella nomina previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Saranno in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della direzione generale predetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla commissione potrà essere aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 2 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 253

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente a . . . . in via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a due posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dei disegnatori della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . . presso . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . (1);

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma . . . . (3)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(1401)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 65, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale dei Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate — con effetto dal 1° gennaio 1978 — le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Riconosciuta la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e il luogo in cui si svolgerà la prova pratica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento degli studi elementari;

2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella *C* per uso privato;

7) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso in parola, per difetto di requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) possesso della cittadinanza;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano riportato condanne penali;
6) il titolo di studio;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il tipo di patente di cui siano in possesso;
10) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli, in originale o in copia autentica, che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione; del pari non saranno valutati i titoli già prodotti al Ministero o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, determinando preventivamente i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Art. 5.

La prova di esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica.

La prova di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida.

La suddetta prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova di idoneità tecnica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 6.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma. La data e il luogo della prova stessa saranno stabiliti con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e saranno portati a conoscenza degli aspiranti anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova di idoneità tecnica nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella raccomandata stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta di identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 6 dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio centrale del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) il titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;
7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti di buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La nomina dei candidati dichiarati vincitori sarà subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 43

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 26 novembre 1979.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (4) . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . ., oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) è in possesso di patente di guida per autoveicoli n. . . di categoria . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . . . il . . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) . . . . . tel. . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(1135)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1980

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili e la durata dei turni sono così stabiliti:

colonie marine: posti 6.000, in turni di ventotto giorni ciascuno;

colonie montane: posti 3.680, in turni di ventotto giorni ciascuno.

E' in facoltà dell'ente aumentare di 1/10 i posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi, per non più di un turno, i minori riconosciuti bisognosi di cure climatiche i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o extra polmonare, in atto o recentemente pregressa, da malattia della pelle od oculari contagiose, da forme di debolezza mentale e da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo di contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici od assistenza sanitaria non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 marzo 1980, istanza agli uffici periferici dell'ENPAS competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello A.S.1-A.S. 1/*bis*, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione. La scheda sanitaria (mod. A.S. 1/*bis*) verrà restituita agli interessati all'atto della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'ENPAS entro il prescritto termine del 31 marzo 1980. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'interessato, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1972, alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1972, salvo esoneri rilasciati dalle competenti autorità sanitarie o derivanti dalle norme di cui alla legge 7 giugno 1977, n. 323, e alla legge 8 agosto 1979, n. 356;

b) alla vaccinazione antidifterica, od alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1977, salvo esoneri di legge in relazione all'età;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1980, se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1979, se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro della sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione antitetanica e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre tre anni, alla vaccinazione di richiamo;

f) certificato di eseguita cuti-reazione alla tubercolina rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal consorzio antitubercolare (in caso di positività, esame radiografico del torace) sono validi gli esami praticati recentemente;

4) dichiarazione di idoneità e prescrizione del tipo di colonia, marina o montana, rilasciata da un sanitario (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'ente.

La direzione generale dell'ENPAS deciderà in merito alla ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'ente o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno avviati dai centri di raccolta alle colonie e, al termine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa nonchè in occasione delle eventuali gite, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di eventi accidentali.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.S. 1/*bis* debitamente compilata nelle parti A e B, saranno restituiti alle famiglie.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I minori che, a giudizio della direzione della colonia, si rivelassero, per il loro comportamento, non idonei alla vita di comunità, saranno restituiti alle famiglie.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.S.1/*bis*, debitamente compilata, da sottoporre nella parte ad esso riservata alla firma (firma o timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, nei tre giorni precedenti la partenza per la colonia;

b) corredo personale così come verrà indicato nella lettera di ammissione.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il commissario straordinario: CRUCIANI

(1299)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1978, nor nata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risult idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinolog sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciasc nominativo:

1) Rizzi Guido, nato a Torino il 7 dicembre 1947 . . . . punti 95 su 1
2) Cignarelli Mauro, nato a Trani il 24 settembre 1947 . . . . » 94 »
3) Isaia Giovanni Carlo, nato a Lequio Tanaro il 15 febbraio 1948 . . . . . . » 94 »
4) Lo Greco Giuseppe, nato a Messina il 23 febbraio 1948 . . . . » 91 »
5) Bernasconi Donatella, nata ad Albizzate il 31 agosto 1947 . . . . » 89 »
6) Tota Nicola, nato ad Andria il 6 novembre 1947 . . . . » 88 »
7) Albenga Carlo, nato a Cuneo il 1° settembre 1947 . . . . » 87 »
8) Bonanni Guglielmo, nato a La Spezia il 5 marzo 1946 . . . . » 86 »
9) Maldonato Aldo, nato ad Alessandria il 1° dicembre 1945 . . . . » 85 »
10) Abbaticchio Gianfranco, nato a Bitonto il 2 aprile 1947 . . . . » 83 »
11) Roti Elio, nato a Ligonchio il 6 gennaio 1946 » 83 »
12) Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 . . . . » 81 »
13) Motta Rosagrazia, nata a Rho il 13 aprile 1947 . . . . » 81 »
14) Maiuro Angelo Vincenzo, nato a S. Giovanni in Galdo il 5 aprile 1946 . . . . . » 80 »
15) Pezzarossa Antonio, nato a Gattatico il 20 settembre 1947 . . . . . . » 75 »
16) Bizzarro Antonio, nato a Napoli il 1° febbraio 1946 . . . . » 74 »
17) Pignatti Morano di Custoza Filippo Maria, nato a Modena il 22 marzo 1946 . . . » 73 »
18) Floriani Marco, nato a Pesaro il 29 luglio 1947 . . . . » 72 »
19) Lugano Angelo, nato a Casalnoceto il 26 dicembre 1946 . . . . » 72 »
20) Casciano Silvio, nato a Reggio Calabria il 23 novembre 1943 . . . . . . » 71 »
21) Brusco Gerardo, nato a Vibonati il 19 dicembre 1947 . . . . » 70 »
22) Giacalone Gaetano, nato a Mazara del Vallo il 19 marzo 1946 . . . . . . » 70 »
23) Luisetto Giovanni, nato a Quarrata il 26 maggio 1947 . . . . » 70 »
24) Torino Gaetano, nato a Casali di Roccapiemonte il 1° aprile 1944 . . . . . » 70 »
25) Villani Fernanda Bruna, nata a Gagliano di Catanzaro l'11 aprile 1946 . . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1250)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idonei a primario di dietetica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 m zo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del person degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblic nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami naz nali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedalie per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esa di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1978, no nata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Magnoni Vitale, nato a Milano il 19 settembre 1936 punti 92 su 100
2) Marinello Enrico, nato a Lendinara il 29 luglio 1933 » 92 »
3) Chiaricò Antonio, nato a Mola di Bari il 12 luglio 1943 » 80 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1249)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Ventura Fausto, nato a Catania il 5 giugno 1944 punti 90 su 100
2) Forni Carlo, nato a Modena il 19 marzo 1941 » 88 »
3) Guarnieri Luciano, nato a Salerno il 17 marzo 1942 » 85 »
4) Palisi Gaetano, nato a Napoli il 1° giugno 1934 » 85 »
5) Cardia Emanuele, nato a S. Fratello il 4 agosto 1943 » 75 »
6) Pluchino Franco, nato a Brescia il 29 marzo 1927 » 70 »
7) Tumbiolo Armando, nato a Mazara del Vallo l'11 agosto 1940 » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1251)

Elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1959 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Bariffi Francesco, nato a Fermo il 16 febbraio 1932;
Cirino Cimino, nato a Lentini il 5 giugno 1923;
Distefano Luciano, nato a Motta S. Anastasia il 29 gennaio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1114)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 che ha esteso alla regione sarda la norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il DAIS 5 luglio 1977, n. 3467, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro;

Viste le segnalazioni fatte dalle giunte comunali interessate;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ufficiale sanitario di cui al DAIS 5 luglio 1977, n. 3467;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con DAIS 5 luglio 1977, n. 3467, è così composta:

Presidente:

Solinas dott. Salvatore, ispettore generale dei ruoli della regione sarda.

Componenti:

Olla rag. Giovanni, ispettore generale dei ruoli della regione sarda.

Bachisio prof. Scarpas, docente universitario di ruolo di igiene presso l'università di Cagliari;

Carcassi prof. Ugo, docente universitario di ruolo di clinica medica presso l'università di Cagliari;

Salvatore dott. Ginesu, ispettore generale medico dei ruoli della regione sarda con funzioni di medico provinciale per la provincia di Oristano;

Quirico dott. Falchi, ufficiale sanitario, designato dai comuni interessati;

Antonello dott. Pisu, funzionario amministrativo della carriera direttiva di ruolo della regione sarda.

Art. 2.

Le prove d'esame avranno luogo a Nuoro non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli concorrenti saranno informati, con lettera raccomandata A.R. della data, dell'ora e del luogo esatto delle prove almeno trenta giorni prima della stessa.

Ai componenti spettano i compensi di cui alla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Cagliari, addì 8 settembre 1978

L'assessore: ROJCH

(1169)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Buccheri

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7106 del 14 novembre 1972, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Buccheri, vacante al 30 novembre 1970;

Visti i propri decreti, n. 5085 del 23 dicembre 1978 e n. 12071 del 27 novembre 1979, pubblicati ai sensi di legge, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti gli atti del concorso, rassegnati dalla commissione giudicatrice ai sensi di legge, dai quali risulta l'esito degli esami e l'idoneità conseguita dall'unico candidato presente;

Ritenuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 1955;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 466;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati gli atti della commissione ed il conseguimento dell'idoneità da parte del dott. Sullo Francesco, nato a Porto Empedocle il 25 marzo 1943, il quale ha riportato il seguente punteggio: punti 172/240.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo della prefettura e all'albo del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 28 gennaio 1980

Il medico provinciale: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1303 del 28 gennaio 1980, con il quale è stata approvata l'idoneità conseguita dal dott. Sullo Francesco nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Buccheri;

Considerato che del suddetto decreto è stata disposta la pubblicazione ai sensi di legge;

Vista che l'unica sede vacante in concorso è quella del comune di Buccheri, oggetto dell'istanza del candidato;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottonominato candidato, risultato unico idoneo nel concorso indicato in premessa, è nominato in prova per un biennio ufficiale sanitario del comune di Buccheri:

Sullo dott. Francesco, nato a Porto Empedocle il 25 marzo 1943.

Il predetto vincitore dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, all'albo della prefettura ed all'albo del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 28 gennaio 1980

Il medico provinciale: RUSSO

(1170)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(519/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della sezione di geriatria;
un posto di aiuto di malattie infettive per la sezione isolamento;
un posto di aiuto e un posto di assistente per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di medicina generale per la sezione isolamento;
un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(520/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente radiologo presso la sede ospedaliera di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(521/S)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;

due posti di aiuto medico;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(522/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiologia, fisioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(518/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(516/S)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(517/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(523/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(505/S)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(507/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di emodialisi;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale addetto all'emodialisi;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(509/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(510/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di nefrologia-emodialisi;

un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(511/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FONDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente del pronto soccorso;

due posti di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso;

due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fondi (Latina).

(512/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800440)